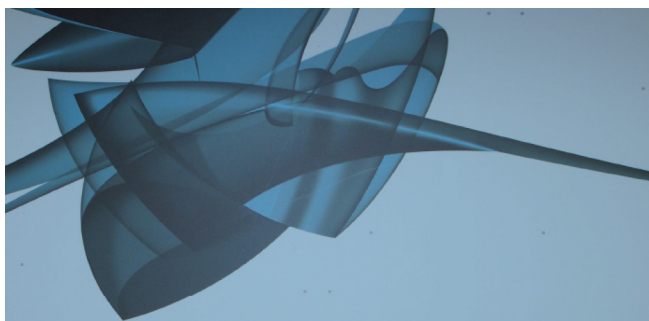




**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI
MONFALCONE (CSIM)**

Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001



ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01	CdA	02.02.2012
01	Aggiornamento con integrazione del Piano di Prevenzione della Corruzione ex legge 190/2012 - Rivisitazione catalogo reati	CdA	18.12.2015

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

SOMMARIO

PREMESSA	6
1. SOGGETTI	6
2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO	7
3. SANZIONI	8
3.1 Le sanzioni pecuniarie	9
3.2 Le sanzioni interdittive	10
3.3 La confisca	10
4. IL PERIMETRO	11
REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001.....	12
5. ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001: Reati contro la Pubblica Amministrazione.....	12
5.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)	12
5.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Artt. 640 bis e 316 ter C.P)	12
5.3 Truffa (Art. 640, comma 2, n. 1)	13
5.4 Frode Informatica (Art. 640 ter c.p.)	13
6. ARTICOLO 24 BIS D.LGS. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito di dati	15
6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)	15
6.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)	16
6.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)	16
6.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)	16
6.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)	16
6.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)	17
6.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) ...	17
6.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)	17
6.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)	17
6.10 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)	18
6.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)	18
7. ARTICOLO 24 TER D.LGS. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata	19
7.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p, comma 6)	19
7.2 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p)	19
7.3 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p)	19
7.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)	20
7.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309)	20
8. ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	21

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

8.1	Concussione e Induzione indebita a dare o promettere utilità	21
8.2	Corruzione.....	22
9.	ARTICOLO 25 BIS D.LGS. 231/2001: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	25
9.1	Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	25
9.2	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.).....	25
9.3	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)	25
9.4	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)	26
9.5	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)	26
9.6	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)	26
9.7	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)	27
9.8	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.).....	27
9.9	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)	27
9.10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	27
10.	ARTICOLO 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio.....	28
10.1	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)	28
10.2	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)	28
10.3	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	28
10.4	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	28
10.5	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)	28
10.6	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)	29
10.7	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.).....	29
10.8	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.)	29
11.	ARTICOLO 25 TER D.LGS 231/2001: Reati Societari.....	30
11.1	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	30
11.2	False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).....	31
11.3	Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.)	32
11.4	Falso in prospetto (art. 2623 c.c.).....	32
11.5	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c..)	32
11.6	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	33
11.7	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	34
11.8	Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)	34
11.9	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	35
11.10	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	35
11.11	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	36
11.12	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.).....	36

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

11.13	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	36
11.14	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	37
11.15	Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)	37
11.16	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	38
11.17	Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo c.c.)	39
12.	ARTICOLO 25 QUATER D.LGS. 231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	40
13.	ARTICOLO 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	43
14.	ARTICOLO 25 QUINQUES D.LGS. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale	44
14.1	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)	44
14.2	Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)	44
14.3	Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)	45
14.4	Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)	45
14.5	Pornografia virtuale (Articolo 600 quater 1)	45
14.6	Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinques c.p.)	46
14.7	Tratta di persone (Art. 601 c.p.)	46
14.8	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)	46
15.	ARTICOLO 25 SEXIES D.LGS 231/2001: Abusi di mercato	47
15.1	Abuso di informazioni privilegiate	47
15.2	Manipolazione del mercato	48
16.	ARTICOLO 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	48
17.	ARTICOLO 25 OCTIES D.LGS. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	51
17.1	Ricettazione (art. 648 c.p.)	51
17.2	Riciclaggio (art 648 bis c.p.)	51
17.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)	52
17.4	Autoriciclaggio (art. 648 ter 1)	53
18.	ARTICOLO 25 NOVIES D.LGS 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto di autore	56
19.	ARTICOLO 25 DECIES D.LGS. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	59
20.	ARTICOLO 25 UNDECIES: Reati ambientali	59
20.1	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)	62
20.2	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis)	62
20.3	D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 (Sanzioni penali)	62
20.4	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006 Art. 256 commi 1, 3, 6)	63
20.5	Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2)	64
20.6	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/2006 Art. 258 comma 4)	64
20.7	Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 259 comma 1)	64
20.8	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152 /2006 Art. 260 comma 1, 2)	64

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

20.9	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8).....	64
20.10	D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5– (Sanzioni)	65
20.11	Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150	65
20.12	Art. 3 bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150	66
20.13	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (Art. 3. comma 6 Legge 549/1993)	66
20.14	Inquinamento doloso (Art. 8 D.Lgs 202/2007)	66
20.15	Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs 202/2007.....	67
20.16	Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68).....	67
20.19	Circostanze aggravanti - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	68
20.20	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	68
21.	ARTICOLO 25 DUODECIES: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.....	69
22.	DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMOderivati.....	70
23.	REATI TRANSNAZIONALI	70
24.	TABELLA DI CORRELAZIONE REATI – SANZIONI.....	72

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

PREMESSA

Il Decreto legislativo 231/2001 concernente la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto nel nostro ordinamento una responsabilità per gli enti, definita amministrativa, correlata e conseguente alla commissione, nell'interesse o vantaggio (esclusivo o concorrente) dell'ente medesimo, di determinati reati, tassativamente indicati dalla legge, da parte di soggetti che siano titolari all'interno della società di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi, anche se non legati da un rapporto di lavoro dipendente con la società stessa.

Appare doveroso precisare che la condotta delittuosa posta in essere da una di queste categorie di soggetti da un lato integra un reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso, il quale viene punito con una sanzione penale e, dall'altro, integra un illecito amministrativo punito con una sanzione amministrativa a carico dell'ente nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso.

1. SOGGETTI

L'articolo 1 del D.Lgs. 231 del 2001 stabilisce espressamente che “le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”.

I principali soggetti destinatari di tale normativa sono:

a) tra gli enti forniti di personalità giuridica:

- a) società di capitali;
- b) società cooperative;
- c) fondazioni;
- d) associazioni riconosciute;
- e) enti privati e pubblici economici;
- f) enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di una concessione; convenzione analogo atto amministrativo;

b) tra gli enti privi di personalità giuridica:

- a) società di persone;
- b) Geie (Gruppi europei di interesse economico);
- c) consorzi;
- d) associazioni non riconosciute.

Appare certamente degna di nota la circostanza che il Legislatore abbia esteso la responsabilità anche a soggetti sprovvisti di personalità giuridica, probabilmente al fine di coinvolgere anche entità che sono a maggior rischio di attività illecite in quanto, potenzialmente, possono più agevolmente sottrarsi ai controlli statali.

Inoltre, secondo lo stesso articolo tali norme “non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

A titolo esemplificativo, quindi, tra gli esclusi vi sono:

- le due Camere del Parlamento;
- le Regioni;
- le Province;
- i Comuni;
- la Corte Costituzionale;
- il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;
- il Consiglio Superiore della Magistratura;
- i partiti politici;
- i sindacati dei lavoratori.

In merito all'inapplicabilità del D.Lgs. 231/2001 ai partiti politici e ai sindacati dei lavoratori, la giustificazione di tale esclusione si evince dalla stessa relazione governativa al Decreto in quanto nei confronti di questi soggetti l'eventuale applicazione di una sanzione di tipo interdittivo finirebbe per arrecare un danno soprattutto ai cittadini.

2. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

In linea generale la responsabilità dell'ente prescinde dal luogo di realizzazione del reato. L'obiettivo è perseguire l'ente, in caso di commissione di un determinato reato previsto dal D.Lgs. 231/2001, indipendentemente dal territorio dello Stato dove l'ente stesso abbia la sede principale.

In caso di reato commesso all'estero:

- a) se esiste una disciplina analoga alla nostra disciplina ex 231/2001 si applicherà la disciplina straniera;
- b) diversamente, si applicherà quella italiana qualora ricorrano i requisiti previsti all'art. 4 D.Lgs. 231/2001.

In particolare l'art. 4 del decreto in esame stabilisce espressamente che:

1. " Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo".

Articolo 7 c.p. "Reati commessi all'estero"

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano;
- 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;
- 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;
- 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

- 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Articolo 8 c.p. "Delitto politico commesso all'estero"

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre a tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici".

Articolo 9 c.p. "Delitto comune del cittadino all'estero"

Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi previsti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Articolo 10 c.p. "Delitto comune dello straniero all'estero"

Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e via richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza a querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

3. SANZIONI

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato si applicano soltanto nel caso in cui la società non abbia provveduto a predisporre e ad adottare appositi modelli di organizzazione e di gestione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

231/2001, ovvero regole procedurali interne idonee alla prevenzione dei reati e alla riduzione dei rischi di comportamenti individuali illeciti e, quindi, non abbia preposto a garanzia del rispetto e del funzionamento degli stessi un organismo di vigilanza.

Le sanzioni previste sono:

- la sanzione pecuniaria;
- la sanzione interdittiva;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

3.1 Le sanzioni pecuniarie

La sanzione pecuniaria, che si applica ogni qual volta venga accertata la responsabilità dell'ente, viene applicata in quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In generale, per quanto riguarda il concetto di “quote”, appare opportuno evidenziare che per garantire un idoneo potere di valutazione del giudice, che consenta un puntuale adeguamento della sanzione all'effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D.Lgs. n. 231/01 è “bifasico”:

La prima fase impone, infatti, al giudice di determinare il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto;

In secondo luogo egli dovrà procedere a quantificare l'importo, cioè il valore economico, della singola quota, sulla scorta della capacità economica e patrimoniale dell'ente.

L'entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal prodotto dei due fattori: il numero delle quote e il singolo valore attribuito a ciascuna quota, il tutto però rispettando i limiti impartiti dal Decreto stesso.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

3.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive si possono classificare in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e se ricorre almeno una delle condizioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 231/2001 in particolare:

- se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale l'ente deve aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità;
- se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la commissione del reato deve essere stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; infine,
- ultima condizione alternativa è quella relativa alla reiterazione degli illeciti che si verifica quando la società, già condannata commette un altro illecito nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Non si applicano le sanzioni interdittive e si applicano solo quelle pecuniarie quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 231/2001 e, precisamente:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D.Lgs. 231/2001).

3.3 La confisca

La confisca, che è disposta non solo in tutti i casi di condanna della società ma, anche indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale (art. 6, comma 5, D.Lgs. 231/2001), ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato e, comunque, sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

La pubblicazione della sentenza di condanna, infine, può essere disposta dal giudice una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali da lui scelti oppure mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

4. IL PERIMETRO

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche sussiste, esclusivamente per le tipologie di reato indicate tassativamente dalla legge. Tali reati sono suddivisibili in:

- Perimetro interno al D.lgs. 231/2001

- reati in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa, frode informatica - art. 24 D.Lgs. 231/2001);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D. Lgs. 231/01);
- ipotesi di concussione e corruzione (art. 25 D.Lgs. 231/2001);
- falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis D.Lgs. 231/2001);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25bis.1 D. Lgs. 231/01);
- reati societari previsti dal codice civile (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o in violazione dell'art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo - art. 25 quater D.Lgs. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- delitti contro la personalità individuale (si veda art. 25 quinquies D.Lgs.231/2001);
- abusi di mercato (art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.Lgs. 231/2001);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies D.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25 novies D. Lgs. 231/01)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 decies D.Lgs. 231/01).
- Reati ambientali (art 25 undicies D.Lgs. 231/01).

- Perimetro esterno al D.lgs. 231/2001 (normative che, a vario titolo, richiamano la responsabilità amministrativa dell'ente)

- i reati transnazionali (artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- la fattispecie del divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e dell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee (articolo 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152);
- le fattispecie collegate alla disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati (articolo 22, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n. 219).

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

5. ARTICOLO 24 D.LGS 231/2001: Reati contro la Pubblica Amministrazione

5.1 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316-bis. "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

5.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Artt. 640 bis e 316 ter C.P)

I reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art. 640-bis – "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

Art. 316-ter. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

5.3 Truffa (Art. 640, comma 2, n. 1)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

Art. 640 "Truffa"

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.
3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

5.4 Frode Informatica (Art. 640 ter c.p.)

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

E' controversa la possibilità di considerare ricompresa nella previsione della norma qui in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta integri la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non quella di frode informatica ex art. 640 c.p.

Art. 640 ter - "Frode informatica"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

6. ARTICOLO 24 BIS D.LGS. 231/2001¹: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'articolo 7 della Legge 18 Marzo 2008 n. 48 introduce nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 i c.d. cyber reati.

Le sanzioni sono sia pecuniarie (da cento a cinquecento quote), sia interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del D.lgs. 231/2001.

In particolare la norma in esame stabilisce che:

- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617- quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e) del D.lgs. 231/2001.
- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615- quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) ed e) del D.lgs. 231/2001.
- in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale , salvo quanto previsto dall'articolo 24 del D.lgs. 231/2001 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del D.lgs. 231/2001.

6.1 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
4. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
5. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

¹ Inserito dall'articolo 7 della Legge 18.03.2008 n. 48

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

6.2 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

6.3 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617- quater.

6.4 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)²

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

6.5 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)³

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

² modificato dalla legge 48/2008

³ modificato dalla legge 48/2008

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

6.6 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)⁴

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

6.7 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)⁵

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

6.8 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

6.9 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)⁶

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i

⁴ modificato dalla legge 48/2008

⁵ modificato dalla legge 48/2008

⁶ modificato dalla legge 48/2008

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

6.10 Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)⁷

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

6.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)⁸

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

⁷ modificato dalla legge 48/2008

⁸ modificato dalla legge 48/2008

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

7. ARTICOLO 24 TER D.LGS. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata⁹

7.1 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p, comma 6)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

7.2 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p)

1. Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
4. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
6. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

7.3 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p)

1. La pena stabilita dal primo comma si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro

⁹ inserito dall'articolo 2, comma 29 della Legge 15.07.2009 n. 94

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

7.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.)

1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.
6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
7. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

7.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74, TU DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito perciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.80.
6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.
7. Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 157, sesto comma, c.p. i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo articolo.

8. ARTICOLO 25 D.LGS. 231/2001: Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Si tratta di reati interessati dalla Legge "Anticorruzione" n.190 del 6.11.2012, con cui il Legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012.

8.1 Concussione e Induzione indebita a dare o promettere utilità

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del pubblico ufficiale dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Occorre rammentare che la citata Legge n. 190/2012 è intervenuta, rispetto al reato in questione, scindendo la condotta delittuosa, prima prevista nel solo art. 317 c.p., in due diverse fattispecie criminosi ora contenute all'art. 317 come novellato ed all'art. 319-quater.

In particolare, in precedenza nel reato di concussione era punito "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità". Oggi:

- viene punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il solo pubblico ufficiale (non più l'incaricato di pubblico servizio), solo quando costringe (non più quando induce) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.).

Le norme del codice penale sono quindi:

- **Art. 317 c.p. "Concussione"**

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni

Art. 319 quater “Induzione indebita a dare o promettere utilità”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

8.2 Corruzione

In generale, il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo la dazione o la promessa di denaro o altra utilità che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione ai sensi del D.Lgs 231/2001 è considerata sotto un duplice profilo: corruzione attiva allorché un dipendente della società corrompe un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche vantaggio a favore della società medesima; corruzione passiva allorché un dipendente della società, in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, riceve denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. Quest'ultima ipotesi è nei fatti difficilmente realizzabile perché il dipendente si fa corrompere non nell'interesse della società ma del proprio interesse.

La corruzione si manifesta quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Anche sul fronte del reato corruttivo è intervenuta la Legge “Anticorruzione” del 2012, a seguito della quale sono oggi puniti ai sensi degli artt. 318 e 322 c.p.:

- il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceva indebitamente la dazione o la promessa (318 c.p.) o che solleciti la dazione o promessa (322 co. 3 c.p.) semplicemente “per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri” e
- chiunque offra o prometta la dazione al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (322 co. 1 c.p.) “per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”.

La modifica, rispetto alla previgente impostazione codicistica, scollega la condotta delittuosa dal compimento di un atto, facendo ricorso, invece, ad una formula più ampia.

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

- **Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"**

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- **Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"**

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni

Ai sensi dell'art. **319 bis c.p.** ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. **320 c.p.** ("Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio"), le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

- **Art. 319 ter c.c. "Corruzione in atti giudiziari"**

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("Pene per il corruttore"), le pene stabilite dalla precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- **Art. 321 c.p. "Pene per il corruttore"**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

- **Art. 322 c.p. "Istigazione alla corruzione"**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace,

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 - persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 - membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 - coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- **Articolo 322 bis "Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri".**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

9. ARTICOLO 25 BIS D.LGS. 231/2001: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento¹⁰

9.1 Falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Si ha contraffazione di monete nell'ipotesi in cui un soggetto fabbrichi ex novo una moneta falsa, mentre sussiste la diversa fattispecie dell'alterazione nel caso di monete vere cui sia stata data l'apparenza di un valore superiore o inferiore a quello reale; in entrambi i casi, si ha falsificazione di monete o di oggetti ad esse equiparate.

9.2 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni;

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

9.3 Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

In entrambe le fattispecie delineate agli articoli precedenti, il legislatore provvede a punire sia il soggetto che ponga in

¹⁰ articolo aggiunto dall'articolo 6 del D.Lgs. 25 settembre 2001 n. 350 e successivamente modificato dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

essere la contraffazione o l'alterazione; sia colui che, in concerto con chi abbia proceduto alla contraffazione o alterazione, o con un suo intermediario, metta in circolazione in qualsiasi modo le monete così contraffatte o alterate; sia, infine, colui che, al fine di metterle in circolazione, se le procuri presso il soggetto che le ha contraffatte o alterate, o presso un suo intermediario.

9.4 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

L'ipotesi contemplata dall'art. 455, residuale rispetto a quelle disciplinate dalle due disposizioni precedenti, presuppone comunque la consapevolezza ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non genuinità delle monete, a prescindere da qualunque accordo con il soggetto che abbia proceduto alla loro falsificazione. Nella fattispecie di cui al successivo art. 457, al contrario, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata.

9.5 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Ai sensi dell'art. 458 c.p. ("Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete"), ai fini dell'applicazione delle fattispecie sopra menzionate, alle monete sono equiparate le carte di pubblico credito, ovvero le carte e cedole al portatore emesse dai Governi e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati.

Ai sensi del successivo art. 459 c.p. ("Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"), le disposizioni di cui agli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo, e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; tuttavia, le pene sono ridotte di un terzo. Il semplice uso di valori di bollo contraffatti o alterati è disciplinato dall'art. 464.

9.6 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Il legislatore punisce, inoltre, la predisposizione dei mezzi necessari alla commissione dei reati precedentemente menzionati, attraverso la previsione di due distinte ipotesi, l'una concernente la contraffazione di carta filigranata, e l'altra la fabbricazione o detenzione di filigrane o, in generale, di strumenti idonei alla falsificazione delle monete e dei beni ad esse equiparati.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

9.7 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

9.8 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

9.9 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

9.10 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

10. ARTICOLO 25 BIS 1 D.LGS. 231/2001: Delitti contro l'industria e il commercio¹¹

10.1 Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da L. 200.000 a 2 milioni.

10.2 Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)

1. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

10.3 Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 1 milione.
2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

10.4 Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

1. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero un uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a L. 4 milioni.
2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a L. 200.000.

10.5 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 2 milioni.

¹¹ articolo aggiunto dall'articolo 15, comma 7, della Legge 23.07.2009, n. 99

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

10.6 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

1. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 2 milioni.
2. Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.
3. Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

10.7 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

10.8 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, comma 2.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

11. ARTICOLO 25 TER D.LGS 231/2001: Reati Societari¹²

11.1 False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)¹³

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio” in G.U. 30 maggio 2015, n. 124, è intervenuta su diversi punti di interesse ai fini del sistema 231.

Il provvedimento in esame, in sintesi:

- . innalza le pene previste per alcuni reati contro la P.A. ed il reato di “Associazioni di tipo mafioso” ed interviene sul reato di concussione (reati già richiamati nel D. Lgs. 231/2001);
- . reintroduce come delitto il reato di false comunicazioni sociali, c.d. “falso il bilancio”, dopo la sostanziale “depenalizzazione” del 2002;
- . rende più incisivo il potere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

L’art. 12 della Legge è intervenuto nell’apportare modifiche all’articolo 25 ter, comma 1 del Decreto “Reati societari” e riportando le variazioni al reato di “False comunicazioni sociali” ex artt. 2621 e 2622 c.c. e l’introduzione dell’art. 2621 bis c.c. “Fatti di lieve entità”.

Sono previste sanzioni più severe per le società e gli amministratori che falsificano i bilanci.

Infatti, è stata aggravata all’art. 25-ter, la previsione della pena pecuniaria (ora da 200 a 400 quote) per l’ipotesi base di false comunicazioni sociali.

La pena aumenta (da 400 a 600 quote) in caso di società quotate. In caso di applicazione dell’art. 2621 bis c.c. « Fatti di lieve entità », la pena è 100 - 200 quote.

Risultano poi assorbite le variazioni ai reati contro la P.A. ed ai reati associativi, già richiamati nel D.Lgs. 231/2001.

¹² articolo aggiunto dall’art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 e successivamente modificato dalla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 la quale, oltre ad aver modificato l’art. 2621, 2622, 2625 e 2638 c.c., abrogato l’art. 2623 c.c. (inserendo l’art. 173 bis al decreto legislativo 1998 n. 58) introdotto accanto all’art. 2624 c.c. l’art. 174 del decreto legislativo 1998 n. 58 avente pari oggetto e, inserito l’art. 2629 bis c.c., ha infine all’art. 39, punto 5, stabilito che “ le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 25 ter decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, sono raddoppiate”

¹³ articolo modificato dall’art. 30 della legge 262/2005

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

L'art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali" viene così sostituito:

«Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della **reclusione da uno a cinque anni**.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

11.2 False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

L'art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali delle società quotate" viene così sostituito:

« Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena **della reclusione da tre a otto anni**.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

11.3 Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.)

Viene introdotto l'art. 2621 bis c.c. "Fatti di lieve entità":

« Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell' articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

11.4 Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)¹⁴

Art. 173 bis decreto legislativo 1998, n. 58 (falso in prospetto)

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

Appare doveroso sottolineare che l'espunzione del reato di falso in prospetto dal novero dei reati societari previsti e disciplinati dal codice civile ha di fatto determinato la fuoriuscita della fattispecie dal novero dei reati tassativamente previsti dall'articolo 25 ter D.Lgs. 231/2001.

11.5 Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)¹⁵

Il reato in questione consiste nell'attestazione di affermazioni false, ovvero nell'occultamento di informazioni, all'interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, circa la situazione economica, patrimoniale o

¹⁴ abrogato dall'art. 34 della legge 262/2005 la quale ha inserito l'art. 173 bis al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 rubricato "falso in prospetto" in vigore dal 12 gennaio 2006

¹⁵ L'art. 35 della legge 262/2005 ha inserito l'art. 174 bis al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 rubricato "Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione").

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

finanziaria della società, dell'ente o del soggetto che sia sottoposto a revisione.

Perché si realizzi il reato, occorre che il soggetto che attesta il falso o occulta il vero ne sia consapevole, che agisca al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, e che il suo comportamento sia idoneo ad indurre in errore i destinatari delle relazioni o comunicazioni.

L'art. 2624 distingue l'ipotesi in cui dal reato non sia derivato un danno patrimoniale ai destinatari delle informazioni false o occultate, da quella in cui tale danno si sia invece verificato; in tale ultimo caso la pena è aumentata.

La legge 262/2005 ha affiancato all'art. 2624 c.c. una nuova fattispecie (l'art. 174 bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58) relativa alle società con azioni quotate, alle società da queste controllate ed alle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.

Art. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione)

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Articolo 174 bis D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione".

1. I responsabili della revisione delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari, attestano il falso o occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
2. Nel caso in cui il fatto previsto dal comma 1 sia commesso per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena è aumentata fino alla metà.
3. La stessa pena prevista dai commi 1 e 2 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché agli amministratori, ai direttori generali e ai sindaci della società assoggettata a revisione, che abbiano concorso a commettere il fatto.

11.6 Impedito controllo (art. 2625 c.c.)¹⁶

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri artifici atti allo scopo, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, che siano attribuite

¹⁶ modificato dall'art. 39 della legge 262/2005 la quale ha inserito dopo il secondo un ulteriore comma)

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, dalla legge.

Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo 2° comma di tale disposizione, contenuto nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 2625 c.c. (impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. [Contravvenzione in impedito controllo]
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo]

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

11.7 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale. L'esplicito riferimento della norma ai soli amministratori esclude la punibilità, ai sensi dell'art. 2626, dei soci beneficiari o liberati dall'obbligo di conferimento.

Articolo 2626. (indebita restituzione dei conferimenti)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

11.8 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.).

Il reato in questione si verifica in due ipotesi; in primo luogo, nel caso in cui si ripartiscano utili, o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva.

L'altra ipotesi è quella in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue.

Articolo 2627 c.c. (illegale ripartizione di utili e riserve)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

11.9 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628, sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti (sul punto, si rinvia inoltre alla regolamentazione in materia di insider trading).

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Articolo 2628 c.c. (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

11.10 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori.

Perché il reato sussista, tuttavia, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori.; inoltre il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Art. 2629 c.c. (operazioni in pregiudizio dei creditori)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

11.11 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Si ha reato di formazione fittizia di capitale nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti,
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società..

Articolo 2632 (formazione fittizia del capitale)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

11.12 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui i liquidatori procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. Tuttavia, il reato sussiste unicamente se dalla condotta descritta derivi un danno ai creditori, e si estingue qualora il pregiudizio subito da questi ultimi sia risarcito prima del giudizio.

Art. 2633 c.c: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

11.13 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato in questione si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere e a prescindere dalla finalità perseguita, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Articolo 2636: Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

11.14 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)¹⁷

L'art. 2637 prevede la punibilità di determinate condotte, da chiunque poste in essere, che siano idonee a causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero.

La seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate, e comprende sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute.

In ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, information based manipulation, action based manipulation o trade based manipulation), purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637; in particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

Articolo 2637 (aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

11.15 Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)¹⁸

Tale norma sanziona le violazioni di cui al 2391, primo comma, c.c. qualora arrechino danno alla società o ai terzi.

In particolare punisce l'Amministratore che:

- non da notizia** – condotta omissiva - (precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata) di un proprio interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società;
- compie un'operazione della società** – condotta commissiva - in cui abbia interesse per conto proprio o di terzi, non investendo della stessa l'organo collegiale. Se si tratta di Amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

¹⁷ articolo modificato dalla Legge n. 62 del 2005

¹⁸ inserito dall'art. 31 della legge 262/2005.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

Art. 2629 bis "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

11.16 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)¹⁹

Il reato in questione si realizza in due diverse ipotesi.

In primo luogo, nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale prima ipotesi, il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

La seconda ipotesi si realizza invece indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro condotta, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Articolo 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle

¹⁹ modificato dagli artt. 15 e 39 della legge 262/2005.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

11.17 Corruzione tra privati (art. 2635 comma terzo c.c.)

La Legge 190/2012 modifica l'art. 2635 c.c. e introduce il reato di "corruzione tra privati", che prevede:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell' articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

L'art. 2465 comma 3 riguarda il soggetto corruttore, per cui la responsabilità amministrativa ex d.lgs 231/01 interviene punendo la 'corruzione attiva di privati'

Trattandosi di reato societario, lo stesso si perfeziona solo quando il soggetto (corrotto) compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocumento. Di fatto il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società e se causa un nocumento alla società stessa, altrimenti l'atto corruttivo non è perseguito.

In particolare, la nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter rinvia ai "casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635", il quale contempla il "lato attivo" della fattispecie plurisoggettiva (la dazione/promessa di utilità da parte di "chiunque" a favore dei soggetti

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

societari qualificati di cui ai commi 1 e 2). In altri termini: può essere sanzionata la società nel cui interesse taluno ha corrisposto/promesso denaro/utilità ai soggetti qualificati di cui ai commi 1 e 2.

La configurabilità del delitto de quo viene comunemente ipotizzata in relazione a due distinte società: quella alla quale appartiene il corruttore e l'altra, alla quale sono riferibili i soggetti corrotti.

A seguito di questa ricostruzione, si dice, può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Al contrario, la società in cui è incardinato il soggetto corrotto subisce, per definizione normativa, un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, a sua volta determinata dalla condotta corruttiva.

Tuttavia è assolutamente pacifico in dottrina che il corruttore possa essere un soggetto interno alla società cui appartiene pure il corrotto qualificato.

L'esempio è agevole: nell'ambito della medesima società, l'amministratore, per coprire una propria responsabilità nella gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema e, di conseguenza, provoca un danno alla società. Ebbene, non v'è chi non veda che, in ipotesi del genere, l'amministratore potrebbe rappresentarsi anche una finalità di vantaggio per l'ente: ad esempio evitare che, disvelato il problema contabile, la società possa subirne un qualche pregiudizio in relazione a prossime operazioni di fusione, vendita ecc.

È noto che anche una parziale finalità di perseguimento dell'interesse dell'ente sia sufficiente per determinare la configurabilità a suo carico della responsabilità ex d.lg. 231.

Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote

12. ARTICOLO 25 QUATER D.LGS. 231/2001: Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico²⁰

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25- quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

²⁰ articolo aggiunto dall'articolo 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, art.3).

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25 quater del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270 ter c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25 quater del D.Lgs 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:
 - a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;
 - b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.
2. <omissis>
3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
5. <omissis>

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

13. ARTICOLO 25 QUATER 1 D.LGS. 231/2001: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili²¹

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti che si rendano responsabili di non aver impedito l'effettuazione all'interno della loro struttura pratiche mutilative vietate.

Art. 583 bis "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

²¹ articolo aggiunto dall'articolo 8 della L. 9 Gennaio 2006 , n. 7. il quale ha inserito l'articolo 583 bis del codice penale

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

14. ARTICOLO 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001: Delitti contro la personalità individuale²²

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 5 della Legge 228/2003, che ha inserito un nuovo art. 25-quinquies nel D.Lgs. 231/2001, e, successivamente modificati dalla Legge 38/2006, che ha modificato gli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater ed ha introdotto l'art. 600- quater 1.

In relazione alla commissione dei "Delitti contro la personalità individuale" l'ente può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli articoli:

- 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);
- 600-bis (Prostituzione minorile);
- 600-ter (Pornografia minorile);
- 600-quater (Detenzione di materiale pornografico);
- 600 quater 1 (Pornografia virtuale);
- 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
- 601 (Tratta di persone);
- 602 (Acquisto e alienazione di schiavi).

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600, 600-bis primo comma, 600-ter primo e secondo comma, 600-quinquies, 601 e 602 del c.p., si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Infine, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei menzionati reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (c.d. impresa intrinsecamente illecita, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231).

14.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p)

Chiunque esercita su una persona, poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

14.2 Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la

²² articolo aggiunto dall'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003 n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 10 della Legge febbraio 2006, n. 38

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 5.164 euro. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

14.3 Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 25.822 euro a 258.228 euro.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 1.549 euro a 5.164 euro.

Nei casi previsti dal terzo e quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

14.4 Detenzione di materiale pornografico(Art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a 1.549 euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

14.5 Pornografia virtuale(Articolo 600 quater 1)

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

14.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

14.7 Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

14.8 Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

15. ARTICOLO 25 SEXIES D.LGS 231/2001: Abusi di mercato²³

Con la legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005 n. 62) è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva in materia di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato (Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Il recepimento ha determinato:

- da un lato, la sostituzione della parte V, Titolo I, Capo IV del decreto legislativo 1998 n. 58 definito “abusi di informazioni privilegiate e agiotaggio su strumenti finanziari”, comprendente gli artt. da 180 a 187 bis con il Titolo I Bis (artt. da 180 a 187 quaterdecies) rubricato “abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato”
- dall'altro, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D.Lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reati societari rientranti nel concetto di abuso di mercato.

15.1 Abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie talune delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

²³ articolo aggiunto dal comma 3 dell'articolo 9 della l 18 aprile 2005, n. 62

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

15.2 Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinquemilioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

16. ARTICOLO 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro²⁴

L'art. 12 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" ha introdotto nel Decreto 231/01 l'art. 25-septies che, dopo le modifiche introdotte dall'art. 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (detto anche "Testo Unico Sicurezza sul Lavoro"), così come modificato dal Decreto legislativo 106/2009, risulta intitolato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro"

Risulta qui opportuno sottolineare che il D.Lgs. 123/07 ha introdotto per la prima volta reati di tipo "colposo" nell'alveo di quelli rilevanti per il Decreto, modificando sostanzialmente il profilo di responsabilità dell'Organismo di Vigilanza. Nel campo dei delitti "colposi" dottrina autorevole (segnatamente alle considerazioni rappresentate da Raffaele Guariniello, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Torino, nell'ambito di più Convegni e Seminari dedicati alla L.123/07) considera i membri dell'Organismo di Vigilanza imputabili penalmente se ritenuti corresponsabili del verificarsi di un infortunio (tale da configurare reato di omicidi o lesione), oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa (es. inadeguatezza delle misure di sicurezza presenti in azienda) che essi (quali membri di un organismo incaricato di vigilare sull'adeguatezza del modello anche rispetto alla sua capacità di prevenire l'infortunio) avrebbero avuto l'obbligo di conoscere e segnalare. Questa responsabilità è dovuta al fatto che, nel sistema elaborato dal legislatore, alla segnalazione devono fare seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare la situazione pericolosa.

Di seguito sono riportati gli adempimenti più significativi derivanti dalla normativa in esame:

- Elaborazione di un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (DVR – Documento di Valutazione dei Rischi) (artt. 15 e 28 D.Lgs. 81/08);
- Nelle strutture più articolate e complesse, designazione, da parte del Datore di Lavoro, del Delegato in materia di sicurezza (art. 16 D.Lgs. 81/08);
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (artt. 15, 23 e 47 D.Lgs. 81/08) e

²⁴ modificato dal d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

designazione degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP);

- Nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- Nomina del Medico del Lavoro in qualità di Medico Competente (artt. 15, 25 D.Lgs. 81/08);
- Nomina degli incaricati al Primo Soccorso;
- Tenuta della documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali (art. 53 D.Lgs.81/08);
- Consegna ed informazione sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 239 D.Lgs. 81/08);
- Adeguamento dei luoghi di lavoro alle misure di prevenzione e protezione e obbligo di manutenzione;
- Attività di informazione e formazione di tutti i dipendenti (art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08);
- Riunioni periodiche (art. 35 D.Lgs. 81/01);
- Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ad opera del committente, da allegare ai contratti di appalto da eseguirsi nelle sue sedi o uffici (art. 26 del D.Lgs. 81/08).

La norma estende all'Ente la responsabilità per i delitti di cui all'art 589 ("Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro") e 590, comma 3 ("Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro") del Codice Penale.

Il bene giuridico che le disposizioni menzionate intendono tutelare è l'integrità della persona.

I delitti di cui ai menzionati artt. 589 e 590 CP sono fattispecie "a condotta libera".

Assume, dunque, rilevanza qualunque condotta (commissiva o omissiva) idonea a cagionare:

- la morte di una persona;
- lesioni gravi o gravissime ad una persona.

Ai sensi dell'art. 583 CP sono lesioni "gravi":

- quelle da cui derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
- quelle a cui consegua l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della medesima disposizione, sono lesioni personali "gravissime", quelle da cui derivi:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nell'uso della parola;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Entrambi i delitti sono "colposi", vale a dire "contro" l'intenzione del soggetto agente. Più in particolare, trattasi di ipotesi

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

in cui l'evento delittuoso, anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Ai fini di cui sopra deve intendersi:

- per “negligenza” la violazione dei canoni di diligenza media nello svolgimento di un'attività, avuto specifico riguardo alle mansioni di vigilanza in concreto gravanti sul soggetto agente;
- per “imprudenza” il comportamento contrario alla normale prudenza, intesa quale insieme di comportamenti che tutti gli uomini devono tenere, in determinate circostanze di tempo e di luogo, per evitare la lesione di diritti altrui;
- per “imperizia” l'inosservanza delle regole e delle precauzioni doverose da parte della media dei soggetti che rivestono una qualifica e sono adibiti a mansioni analoghe a quelle poste in capo al soggetto agente.

Il reato si consuma al verificarsi dell'evento “morte” o “lesione grave o gravissima” causato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Più precisamente, secondo parte della giurisprudenza, ai fini della configurazione della condotta illecita non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione delle misure e degli accorgimenti imposti al datore di lavoro dall'art. 2087 cod.civ. (“Tutela delle condizioni di lavoro”) ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore.

Le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui tali rischi siano conseguenti ad un'eventuale imprudenza e disattenzione del lavoratore.

Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di approntare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili, con prudente e continua diligenza, che il dipendente faccia effettivamente uso delle medesime.

Né appare sufficiente ad escludere la responsabilità la circostanza che la parte offesa sia stata resa edotta delle norme da rispettare nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

In tal senso, il compito del datore di lavoro appare molteplice ed articolato e va dall'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinate attività e dalla necessità di adottare le conseguenti misure di sicurezza, alla predisposizione in concreto di tali misure e alla continua vigilanza circa il rispetto delle medesime.

Particolare rilevanza, tenuto conto del più grave impianto sanzionatorio assegnato (cfr. co. 1 dell'art. 25-septies del Decreto), assumono i casi in cui l'azienda esponga i lavoratori a particolari rischi (es. presenza di amianto) e in presenza di “cantieri temporanei o mobili”; laddove in tali contesti un evento rilevante (morte/lesione) possa essere in qualche modo correlato “causalmente” all'assenza/inadeguata valutazione dei rischi e/o adozione del documento di valutazione dei rischi, il giudice applicherà sempre il massimo numero di quote (mille).

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

17. **ARTICOLO 25 OCTIES D.LGS. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio²⁵**

L'articolo 63 del D.lgs. 21.11.2007 n. 231 introduce nel novero dei reati presupposto previsti dal D.Lgs 231/2001 le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La L. 15 dicembre 2014, n. 186 è da ultimo intervenuta ad introdurre il reato di "autoriciclaggio", nel prevedere il nuovo art. 648-ter¹ del codice penale.

Le sanzioni sono sia pecuniarie (da 200 ad 800 quote, salva l'ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni nel qual caso la sanzione applicata è da 400 a 1.000 quote) sia interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 D.lgs. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto.

17.1 **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Presupposto per la commissione di tale reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto al quale però il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato.

Il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione e deve essere effettivamente avvenuto e non meramente supposto.

Il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare.

L'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

17.2 **Riciclaggio (art 648 bis c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza

²⁵ inserito dall'articolo 63, comma 3, del d.lgs. 21.11.2007 n. 231
novellato dall'art. 3, comma 1 L. 15 dicembre 2014, n. 186

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Presupposto dell'esistenza del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato e, quindi, non solo materialmente ma neppure istigando al reato o promettendo, prima della sua commissione, la successiva propria attività di riciclaggio.

La condotta può atteggiarsi in modi e cioè:

- nel sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro, dei beni o delle altre utilità.

In questa seconda forma sono punite tutte quelle attività di c.d. ripulitura di beni, del danaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto, di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa di essi.

Il dolo richiesto per la punibilità è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di c.d. "ripulitura" con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del danaro, del bene o dell'altra utilità.

17.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Al pari delle due fattispecie di cui sopra (artt. 648 e 648 bis) presupposto dell'esistenza del reato è costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre. Sotto il profilo soggettivo, il reato in esame richiede, come per il reato di riciclaggio, la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, finalità che però presenta una peculiarità in quanto essa deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie laddove invece nel caso di ricettazione sussiste soltanto una generica finalità di profitto.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

17.4 Autoriciclaggio (art. 648 ter 1)

E' stato introdotto dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186 – in tema di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, c.d. collaborazione volontaria - il nuovo articolo del Codice penale (648-ter1) rubricato "Autoriciclaggio" che segue il reato di riciclaggio (648-bis) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648-ter).

La nuova disposizione prevede:

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena e' diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Rispetto alle iniziali proposte legislative, la formulazione approvata non interviene su fattispecie già esistenti ma introduce ex novo una **condotta delittuosa**.

In precedenza, infatti, i vari disegni di legge erano per lo più volti ad abrogare la locuzione "fuori dai casi di concorso nel reato", nell'art. 648-bis.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

È noto infatti che attualmente le fattispecie di riciclaggio e reimpiego sanzionano non chi ha commesso il delitto da cui provengono i proventi illeciti (c.d. **delitto fonte**), ma un estraneo a tale illecito il quale, consapevole però della provenienza delittuosa delle somme o delle altre utilità, le reimpiega, occulta, etc.

Con l'autoriciclaggio, invece, **può commettere il delitto anche chi ha commesso il reato fonte**.

La nuova norma si caratterizza, pertanto, da una **fattispecie autonoma** e riguarda chiunque abbia commesso o concorso a commettere il reato principale provvedendo successivamente con riferimento al denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione proprio di tale delitto, a:

a) impiego

b) sostituzione,

c) trasferimento,

in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative

in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Unica possibilità di non essere puniti in queste situazioni è la destinazione alla **utilizzazione** o al **godimento personale** del denaro, dei beni o delle altre utilità.

I delitti tributari

La norma è diretta essenzialmente a contrastare la commissione dei reati tributari, per quanto connesso e derivante dalle disposizioni di cui al provvedimento di collaborazione volontaria.

Per dette fattispecie delittuose, che per la loro natura normalmente producono un **vantaggio economico**, la possibilità di commettere il nuovo delitto di autoriciclaggio è particolarmente elevata stante la possibile ricorrenza delle condotte previste dalla nuova norma e cioè la sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche e finanziarie in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Sicuramente i **proventi derivanti da evasione fiscale** vengono trasferiti o impiegati in attività economica/finanziaria. È necessario, però, come detto, che ricorra anche l'**ostacolo all'identificazione** della loro provenienza.

Si tratta allora di comprendere quale trasferimento o impiego dei soldi provenienti o frutto dell'evasione fiscale ostacoli l'identificazione.

Di norma chi sottrae somme all'erario (non dichiara ricavi) ben difficilmente le deposita sui propri conti: è verosimile allora che il solo fatto di depositarle su conti altrui potrebbe integrare l'ostacolo all'identificazione richiesto dalla norma.

Sembra allora verosimile affermare che nelle ipotesi di **ricavi non annotato nelle scritture contabili** (la cui corrispondente imposta evasa superi la soglia di punibilità) con deposito delle somme su conti altrui si integrerebbe la nuova condotta di autoriciclaggio.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

Per inciso, appare altrettanto verosimile, invece, che in caso di detenzione sui propri conti delle somme sottratte al fisco ovvero di un loro **utilizzo “trasparente”**, non sussistendo alcun ostacolo, dovrebbe essere **escluso l'autoriciclaggio**. Si pensi ad indebite deduzioni di costi, agli **omessi versamenti di IVA o di ritenute** utilizzate per pagare fornitori piuttosto che dipendenti, etc.

In altre parole se l'impiego del denaro derivante dal reato tributario **risulta direttamente dalle scritture contabili**, a parere di taluna dottrina non dovrebbe essere ravvisabile alcun comportamento adottato per ostacolare l'identificazione della provenienza e quindi dovrebbe **escludersi il reato di autoriciclaggio**.

Vi è poi da valutare la portata della **causa di non punibilità**: la destinazione all'utilizzo personale delle somme in questione.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

18. ARTICOLO 25 NOVIES D.LGS 231/2001: Delitti in materia di violazione del diritto di autore²⁶

- Art. 171 comma 1. lettera a-bis) legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

E' punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

- Art. 171 comma 3 legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

- Art. 171 bis legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

²⁶ inserito dalla art. 7 lettera c della Legge 23 luglio 2009, n. 99

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

- Art. 171 ter legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio." Sezione II - Difese e sanzioni penali

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
 - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:
 - a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - b) a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - c) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - d) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
 - a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
 - b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
 - c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.
 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
- Art. 171 septies legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio."
Sezione II - Difese e sanzioni penali
1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:
 - a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
- Art. 171 octies legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio."
Sezione II - Difese e sanzioni penali
- E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

19. ARTICOLO 25 DECIES D.LGS. 231/2001: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria²⁷

Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a 6 anni”

20. ARTICOLO 25 UNDECIES: Reati ambientali

Dopo un travagliato iter è stato pubblicato in G.U. n. 177, del 1 agosto 2011, il D.Lgs n. 121, del 7 luglio 2011, rubricato: "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". La normativa è entrata in vigore il 16 agosto 2011.

Il legislatore ha in primis disposto l'inserimento nel codice penale di due nuovi articoli: l'art. 727-bis, volto alla conservazione delle specie protette e l'art. 733-bis diretto a tutelare gli habitat naturali.

Si riporta ora il testo dell'art. 25-undecies:

“In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
 - b) per i reati di cui all'articolo 256:
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
 - c) per i reati di cui all'articolo 257:

²⁷ inserito dall'art. 4 comma 1 della Legge 3 agosto 2009, n. 116

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
5. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

6. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
7. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231".

I nuovi reati ambientali

Sono in vigore dal 29 maggio u.s. le sanzioni a carico della persona giuridica collegate ai nuovi reati presupposto introdotti dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, che ha implementato il codice penale.

I reati delle specie risultano ora inseriti in un autonomo Titolo VI-bis all'interno del codice penale, come una particolare sezione relativa alla materia ambientale.

Le modifiche vanno ad insistere anche sul catalogo dei reati-presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente di cui al D. Lgs. 231/2001.

In sintesi si riscontra la modifica dell'art. 25-undecies con l'ampliamento del novero dei reati-presupposto ed un generale aumento del rigore sanzionatorio:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote;
- c) Delitti di natura colposa contro l'ambiente (452-bis, 452-quater, 452-quinquies c.p.): puniti con la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- d) Delitti associativi aggravati dall'essere finalizzati alla commissione di reati ambientali: puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 1000 quote;
- e) Traffico ed abbandono di materiale altamente radioattivo (452-octies c.p.): punito con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote;

Si prevedono altresì pesanti sanzioni interdittive (ex art. 9 D. Lgs. 231/2001), della durata non superiore ad un anno, in caso di condanna per "inquinamento ambientale" o "disastro ambientale" così come inseriti sub art. 25-undecies, lett. A) e B).

Tali interdizioni comprendono, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni o concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., etc.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

Solo in caso di condanna per reati colposi, la cui punibilità è riconosciuta esclusivamente con riferimento all'inquinamento ed al disastro ambientale, si potrà avere una riduzione delle sanzioni interdittive e pecuniarie pari ad un terzo.

20.1 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

20.2 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis)

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.».
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

20.3 D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 (Sanzioni penali)

- Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
- Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
- Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

- Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
- Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
- Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

20.4 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006 Art. 256 commi 1, 3, 6)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
3. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

20.5 Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1, 2)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

20.6 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/2006 Art. 258 comma 4)

Chiunque effettua il **trasporto di rifiuti senza il formulario** di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

20.7 Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 259 comma 1)

Chiunque effettua una **spedizione di rifiuti costituente traffico illecito** ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

20.8 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152 /2006 Art. 260 comma 1, 2)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

20.9 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

20.10 D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5– (Sanzioni)

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

20.11 Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da Lit. 15 milioni a Lit. 150 milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e succ. attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Reg. medesimo e succ. mod.:
 - importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'art. 11, comma 2a, del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni;
 - omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.;
 - utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod. e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità dalla stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'art. 7, par. 1, lettera b), del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni e del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod.
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 3 mesi a due anni e dell'ammenda da Lit. 20 milioni a Lit. 200 milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Reg. (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26.5.97 e succ. mod., è punita con la sanzione amministrativa da Lit. 3 milioni a lire 18 milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.

20.12 Art. 3 bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150

1. Alle fattispecie previste dall'art. 16, par. 1, lettere a), c), d), e), ed l) del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9.12.96, e successive attuazioni e modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23.1.1973, n.43, le stesse concorrono con quelle di cui agli artt. 1, 2 e del presente articolo.

20.13 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (Art. 3. comma 6 Legge 549/1993)

Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge almeno due anni prima della scadenza del termine del 31 dicembre 1999 di cui al comma 4, possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10.

Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate a fini produttivi, importate o commercializzate, e, nei casi più gravi, con la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

20.14 Inquinamento doloso (Art. 8 D.Lgs 202/2007)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

20.15 Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs 202/2007

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

20.16 Inquinamento ambientale: compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68)

20.17 Disastro Ambientale - 25 undecies, comma 1, lett.b (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

20.18 Delitti colposi contro l'ambiente - 25 undecies, comma 1, lett. c (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

20.19 Circostanze aggravanti - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

20.20 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - 25 undecies, comma 1, lett.d (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

21. ARTICOLO 25 DUODECIES: IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

Con il decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109, l'ordinamento nazionale è stato adeguato alla direttiva 2009/52/CE, recante norme relative all'assunzione di provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Con l'art. 2 del citato decreto viene introdotto l'art. 25-duodecies al D.lgs 231/2001, estendendo il catalogo dei reati presupposto alla fattispecie di reato aggravato di cui all'art. 22, comma 12-bis, del Testo Unico sull'Immigrazione (D.lgs 22 luglio 1998, n. 286).

Si riporta ora il testo dell'art. 25-duodecies:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro".

In particolare:

Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione)

"Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato"

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (...).

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a "situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro")."

- Art. 603 bis del Codice Penale, terzo comma

"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"

"3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

22. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI

La Legge 21 ottobre 2005 n. 219 pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2005, n. 251 introduce la Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati e prevede all'art 22, comma 4, che "alla struttura stabilmente utilizzata allo scopo di prelevare o raccogliere sangue o suoi componenti a fini di lucro si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

23. REATI TRANSNAZIONALI

In data 11 Aprile 2006 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 16 Marzo 2006 n. 146 rubricata "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" con la quale è stata prevista la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati, previsti dalla legge italiana, laddove assumano carattere transnazionale.

Ai sensi dell'art. 3 di tale legge si considera reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

I reati che, qualora fossero transnazionali, implicherebbero una responsabilità amministrativa per l'ente sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416- bis c.p.) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater D.P.R. n. 43 del 1973) e Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/01 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 231/01.
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote, nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/01, per una durata non superiore a due anni.

	ALLEGATO 1 REATI EX D.LGS. 231/2001	Seconda Edizione
		2015

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) e Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), per i quali si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per espresso richiamo della legge in esame, a tutti gli illeciti amministrativi da reato appena esaminati, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231 del 2001 sebbene non materialmente inseriti nel testo di tale decreto.



24. TABELLA DI CORRELAZIONE REATI – SANZIONI

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Abbandono di rifiuti	da	100							
	a	1000							
Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato)	da	400							P
	a	1000							
Aggiotaggio	da	400							P
	a	1000							
Concussione e induzione indebita a dare promettere utilità (artt. 317 e 319 quater CP)	da	300	P	P	P	P	P	P	P
	a	800							
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, co. 1, 320, 321, 322-bis CP)	da	200	P	P	P	P	P	P	P
	a	600							
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, co. 1, 320, 321, 322-bis CP)	da	300	P	P	P	P	P	P	P
	a	800							



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Corruzione impropria/istigazione alla corruzione (artt. 318, 320, 321, 322, co. 1 e 3, 322-bis CP)	da	100							P
	a	200							
Corruzione propria/istigazione alla corruzione (artt. 319, 320, 321, 322, co. 2 e 4, 322-bis CP + 319 aggravato ex 319-bis e 320, 321, 322-bis CP)	da	200	P	P	P	P	P	P	P
	a	600							
Corruzione tra privati (art. 2635 terzo comma CC)	da	400							P
	a	800							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 601 e 602 CP)	da	400	P	P	P	P	P	P	P
	a	1000							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-	da	300	P	P	P	P	P	P	P



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
bis, co. 1, 600- ter, co. 1 e 2 e 600- quinquies CP	a	800							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 2, 600-ter, co. 3 e 4 e 600- quater CP)	da	200	P	P	P	P	P	P	P
	a	700							
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513, 515, 516, 517, 517ter e 517quater)	da	100							
	a	500							
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513, 515, 516, 517, 517ter e 517quater)	da	100	P	P	P	P	P	P	P
	a	800							
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto-Reclusione<10 anni)	da	200	P	P	P	P	P	P	P
	a	700							



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto-Reclusione >= 10 anni)	da	400	P	P	P	P	P	P	P
	a	1000							
Delitti di criminalità Organizzata	da	400	P	P	P	P	P	P	P
	a	1000							
Delitti informatici: accesso abusivo ad un sistema (art. 615-ter CP)	da	100	P	P			P		
	a	500							
Delitti informatici: intercettazione o interruzione di comunicazioni (art. 617-quater CP) o installazione di apparecchiature atte a intercettare o interrompere comunicazioni (art. 615-quinquies CP)	da	100	P	P			P		
	a	500							



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Delitti informatici: detenzione / diffusione abusiva di codici d'accesso (art. 615-quater CP) o di apparecchiature/ programmi diretti a danneggiare / interrompere sistemi (art. 615-quinquies CP)	da	100		P			P		
	a	300							
Delitti informatici e trattamento illecito di dati: falsità in documenti informatici (art. 491-bis CP) e frode informatica del certificatore di firma elettronica (640 quinquies CP)	da	100			P	P	P		
	a	400							
Delitti in materia di	da	100	P	P	P	P	P	P	P



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
violazione del diritto di autore	a	500							
False comunicazioni Sociali (Delitto)	da	400							P
	a	800							
Fatti di lieve entità (art. 2621 bis CC)	da	200							P
	a	400							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 453 CP)	da	300	P	P	P	P	P	P	P
	a	800							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 454, 460 e 461 CP)	da	100	P	P	P	P	P	P	P
	a	500							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti	da	100	P	P	P	P	P	P	P



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
o segni di riconoscimento (artt. 455 CP per fattispecie ex 453 o 454)	a	533							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 457 e 464, co. 2 CP)	da	100							
	a	200							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 464, co. 1 CP)	da	100							
	a	300							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti	da	100	P	P	P	P	P	P	P



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
o segni di riconoscimento (art. 459 CP per fattispecie ex 453, 455 e 457)	a	533							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473 e 474 CP)	da	100	P	P	P	P	P	P	P
	a	500							
Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Contravvenzione)	da	200							P
	a	260							
Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Delitto)	da	400							P
	a	800							
Falso in prospetto	da	400							P
	a	660							
Formazione fittizia del capitale	da	200							P
	a	360							
Frode informatica	da	100			P	P	P	P	P



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
	a	500							
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	da	200							P
	a	360							
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Contravvenzione)	da	200							P
	a	260							
Impedito controllo	da	200							P
	a	360							
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	da	100							P
	a	200							
Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato	da	100			P	P	P	P	P
	a	500							
Indebita restituzione dei conferimenti	da	200							P
	a	360							
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	da	300							P
	a	660							
Induzione a non rendere dichiarazioni	da	100							



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	a	500							
Malversazione ai danni dello Stato	da	100			P	P	P	P	P
	a	500							
Omessa comunicazione del conflitto di interessi	da	400							P
	a	1000							
Omicidio colposo o lesioni o gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	da	100	P	P	P	P	P	P	P
	a	1000							
Operazioni in pregiudizio dei creditori	da	300							P
	a	660							
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	da	400							P
	a	800							
Pratiche di	da	300	P	P	P	P	P	P	P



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis cp)	a	700							
Reati transnazionali (Associazione a delinquere; associazione a delinquere di stampo mafioso; associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: artt. 416 e 416-bis CP, 291-quater DPR 43/1973, art. 74 DPR 309/1990)	da	400	P	P	P	P	P	P	P
	a	1000							
Reati transnazionali (traffico di migranti):	da	200	P	P	P	P	P	P	P



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
immigrazione clandestina: art. 12, co. 3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs. 286/1998	a	1000							
Reati transnazionali (intralcio alla giustizia): induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale: art. 377bis	da	100							P
	a	500							
Ricettazione, riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	da	200	P	P	P	P	P		
	a	1000							
Truffa aggravata ai danni dello Stato	da	100			P	P	P	P	P
	a	500							
Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche	da	100			P	P	P	P	P
	a	500							



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)	da	250	P	P	P	P	P		
	a	600							
Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)	da	400	P	P	P	P	P		
	a	800							
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)	da	200							
	a	500							
Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.)	da	300							
	a	1000							
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)	da	250							
	a	600							
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)	da	100							
	a	250							



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733 bis cp)	da	150							
	a	250							
D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 3, 5, 13 (Sanzioni penali)	da	150							
	a	250							
D.Lgs 152 /2006 Art. 137 commi 2, 5, 11, (Sanzioni penali)	da	200	P	P	P	P	P		
	a	300							
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006 Art. 256 commi 1, 6)	da	100							
	a	250							
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/2006 Art. 256 commi 3)	da	150	P	P	P	P	P		
	a	250							
Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 1)	da	100							
	a	250							



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Bonifica dei siti (D.Lgs 152 /2006 Art. 257 comma 2)	da	150							
	a	250							
Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 259 comma 1)	da	150							
	a	250							
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152/06 Art. 260 comma 1)	da	300	P	P	P	P	P		
	a	500							
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) (D.Lgs 152/06 Art. 260 comma 2)	da	400							
	a	800							
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/2006 Art. 260-bis commi 6,7,8)	da	200							
	a	300							
D.Lgs 152 /2006 Art. 279 comma 5- (Sanzioni)	da	100							
	a	250							



ALLEGATO 1
REATI EX D.LGS. 231/2001

Seconda Edizione

2015

Reato	Sanzione Pecuniaria		Sanzione Interdittiva					Publicaz. Sentenza	Confisca del Prezzo, Profitto del Reato o di Somme equivalenti
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	Su giornali Indicati dal giudice a spese dell'ente	
Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150 (comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4)	da	100							
	a	250							
Art. 1 Legge 7 Febbraio 1992, N. 150 (comma 2)	da	150							
	a	250							
Art. 3 bis Legge 7 Febbraio 1992, n. 150	da	300							
	a	500							
Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. (Art. 3. comma 6 Legge 549/1993)	da	150							
	a	250							
Inquinamento doloso (Art. 8 D.Lgs 202/2007)	da	200	P	P	P	P	P		
	a	300							
Inquinamento colposo Art. 9 D.Lgs 202/2007	da	100							
	a	250							